

Provvedimento del direttore dell'Agenzia. Informazioni su misura per ogni tipologia di ruolo

Cartelle, restyling di fine estate

Al via il nuovo modello: debutterà dalla fine di settembre

La nuova cartella in sintesi

FRONTESPIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Quadro riassuntivo delle somme dovute, ente creditore e termine di pagamento; • Specificata l'eventuale qualità di coobbligato del contribuente;
DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI DOVUTI	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione di ogni singola iscrizione a ruolo; • Data in cui il ruolo è reso esecutivo; • Nominativo del responsabile del procedimento
COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni su come ottenere la dilazione di pagamento; • Informazioni sulle conseguenze del mancato rispetto della rateazione;
AVVERTENZE SUI RUOLI EMESSI	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni personalizzate per tipologia di ruolo in ordine soprattutto all'organo da adire in caso di contenzioso

DI ANDREA BONGI

La cartella esattoriale si rifà il look. Nel nuovo modello, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo scorso, spazio alle informazioni su misura per ogni tipologia di ruolo. La nuova cartella esattoriale non scenderà però subito in campo ma andrà a sostituire quella attualmente in uso solo a partire dai ruoli emessi dal 30 settembre 2010 in poi. I cambiamenti della cartella sono più che altro di natura formale e prevedono una migliore leggibilità delle informazioni principali (ottenuta attraverso l'uso di caratteri più grandi o in rilievo) e delle avvertenze in ordine alla possibilità di chiedere la rateazione delle somme richieste e dell'ente al quale rivolgersi per ottenere informazioni o per impugnare la cartella stessa.

Le motivazioni che hanno portato alla revisione della cartella, si legge nel testo del provvedimento direttoriale, sono essenzialmente collegate «... all'esigenza di garantire una maggiore chiarezza e intelligibilità, da parte del contribuente, delle informazioni e dei dati in essa riportati».

Le prime novità si trovano

già nel frontespizio. Qui infatti il contribuente trova ben evidenziati sia il dettaglio delle somme dovute sia il dettaglio dell'ente che ha emesso il ruolo e che risulta titolare del credito. Nell'intestazione sono poi riportati i dati dell'agente della riscossione, gli orari di apertura dei suoi sportelli al pubblico e il suo indirizzo internet.

Sempre nel frontespizio vengono poi fornite le principali informazioni in ordine all'intimazione di pagamento nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella stessa ed al conseguente avvio dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento nei termini suddetti.

Accanto alle generalità del destinatario/debitore verrà poi indicata anche la sua (eventuale) qualifica di coobbligato in tutte le ipotesi in cui ciò sia previsto dalla legge sulla base della quale il ruolo è formato. Si pensi, per esempio, alle iscrizio-

ni a ruolo in materia di tributo di registro per atti di compravendita e simili.

Nel caso di presenza di coobbligati all'interno della cartella il contribuente troverà anche indicati i riferimenti (nome e cognome) dei coobbligati in solido.

Nelle pagine interne della nuova cartella troveranno invece spazio il dettaglio degli addebiti dove verranno indicate analiticamente ogni singola iscrizione a ruolo sulla base delle quali si rendono dovuti gli importi richiesti.

Nel dettaglio degli importi dovuti il contribuente troverà inoltre indicate, in corrispondenza di ciascuna iscrizione a ruolo, i compensi dovuti all'agente della riscossione nell'ipotesi di pagamento entro le scadenze oppure oltre le scadenze stesse.

Importante anche la nuova sezione introdotta all'interno della cartella esattoriale nella quale vengono fornite al contribuente le principali informazioni in ordine alla possibilità di chiedere la dilazione di pagamento delle somme richieste. Oltre a dette informazioni il contribuente viene da subito avvisato delle conseguenze a suo carico in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive: decadenza dal beneficio della rateazione, impossibilità di richiedere ulteriori rateazioni e riscossione immediata e in unica soluzione dell'intero importo residuo iscritto a ruolo. Le avvertenze della nuova cartella esattoriale saranno, per così dire, a misura di ruolo. Infatti a seconda della tipologia dell'ente titolare del credito sulla nuova cartella verranno indicate le opportune informazioni in ordine soprattutto alla giurisdizione competente per l'eventuale ricorso che può variare dalle commissioni tributarie provinciali (se il ruolo è di natura tributaria) al giudice ordinario (sanzioni per violazione del codice della strada, contributi previdenziali ecc.).

—© Riproduzione riservata—